

SCHEMA DI CONTRATTO

servizio di consulenza per i Repertori di standard professionali nei settori creditizio e assicurativo e sistemi per la consultazione, validazione e certificazione delle competenze. CIG 9366590297

TRA

il Fondo Banche Assicurazioni, in persona del _____, _____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, C.F. _____ (di seguito: anche “Fondo” o “FBA”);

e

_____, in persona del _____, _____, con sede in _____, Via _____, n. _____, P. iva _____, (di seguito: “Società” e/o “Appaltatore”);

ambidue di seguito detti anche congiuntamente “Parti”;

Premesso

- che, con Determina a contrarre del __/__/____, il Direttore del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l'espletamento di una procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della L. n. 120/2020, per l'affidamento del servizio di consulenza per i Repertori di standard professionali nei settori creditizio e assicurativo e sistemi per la consultazione, validazione e certificazione delle competenze, per la durata di 24 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa;
- che, con Determina del _____, il Direttore del Fondo ha approvato le risultanze della procedura succitata aggiudicando definitivamente il servizio alla società/professionista _____ risultata/o prima nella graduatoria finale e che ha offerto un ribasso del _____ % sull'importo unitario posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. (e della cassa di previdenza se dovuta);
- che, con la partecipazione alla predetta procedura, la predetta società/professionista ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente atto, nella Lettera di invito, nel Capitolato descrittivo/prestazionale e relativi allegati, nonché nella propria offerta tecnica ed economica;
- che il Fondo ha provveduto ad effettuare tutte le prescritte verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che dalle stesse non risultano a carico dell'Affidatario circostanze ostative alla sottoscrizione del presente contratto;
- che fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati



- allo stesso, il Capitolato Descrittivo/Prestazionale ed i suoi allegati nonché l'offerta tecnica ed economica dell'Affidatario;
- che la società/professionista ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ stipulata con la _____ in data _____;
 - che il presente contratto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00 (zero);

Tanto premesso,

le Parti come sopra rappresentate e domiciliate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, di pieno e comune accordo, con la presente scrittura privata,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1 - VALORE DELLA PREMESSA E DEGLI ALLEGATI

1.1. La premessa e i documenti richiamati, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 Il presente contratto ha per oggetto l'attività di consulenza per i Repertori di standard professionali nei settori creditizio e assicurativo e sistemi per la consultazione, validazione e certificazione delle competenze.

Le specifiche attività oggetto del Contratto e le relative modalità di esecuzione sono meglio descritte dal Capitolato Descrittivo Prestazionale che forma parte integrante del presente Contratto.

2.2. Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, del presente contratto, del Capitolato descrittivo prestazionale e relativi allegati, dell'offerta tecnica dell'Affidatario.

Art. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E REVISIONE

3.1. Il corrispettivo unitario per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, in ragione del ribasso offerto dalla società/professionista, è pari a € _____,___ (euro ____/__) oltre Iva e cassa previdenziale se dovuta, per ciascuna giornata lavorativa di



8 ore. L'importo complessivo, per un massimo di 60 giornate lavorative, è pari ad € _____,___ (euro _____/___) oltre Iva e cassa previdenziale se dovuta, per l'intero periodo contrattuale. Lo stesso è da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo.

3.2. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della prestazione, come di seguito specificato.

Il procedimento di revisione in favore del Fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall'inizio di ciascun anno di fornitura.


Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dell'inizio del secondo anno di decorrenza del Contratto, il corrispettivo potrà essere adeguato in misura fino al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, anche in deroga agli artt. 1467 e 1664 c.c..

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

3.3. Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, dal Capitolato e dalla sua offerta tecnica ed economica.

3.4. Trattandosi di contratto a misura, il Capitolato e il Contratto conterranno anche le seguenti condizioni:

- i. l'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento dell'affidamento delle singole richieste di prestazione effettuate da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;*
- ii. l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;*
- iii. l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;*
- iv. l'Appaltatore riconosce ed accetta che il valore dell'affidamento è da considerarsi quale valore presunto massimo di spesa; FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento*



dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

- v. FBA non è vincolato a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
- vi. ove il tetto di spesa massimo sia saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.*

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO

4.1. L'appalto ha una durata massima di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio. Lo svolgimento del servizio si articolerà in un massimo di 60 giornate lavorative di 8 ore.

4.2. La durata del presente contratto potrà essere modificata nel seguente caso:

- fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nel caso in cui il valore del Contratto non sia stato ancora esaurito; ciò avverrà su comunicazione scritta del Fondo inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

4.3. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo e/o la proroga tacita.

4.4. Il Contratto si intenderà comunque concluso, anche prima della scadenza dei 24 mesi di durata prevista, ove sia stato esaurito l'intero importo di cui al precedente art. 2.

4.5. Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 11. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

5.1. L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere: (i) dipendente dell'offerente o (ii) professionista associato con l'offerente.

5.2. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'Appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso ed occorrente al corretto svolgimento del servizio.




- 5.3. L'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della relativa procedura e in ossequio alle disposizioni del capitolato e delle norme contrattuali.
- 5.4. È facoltà del Fondo di richiedere all'Aggiudicatario, in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, tutta la documentazione necessaria al fine di verificare il predetto rapporto di dipendenza.
- 5.5. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, oltreché di quelle contenute nella presente scrittura e nei relativi documenti nonché di quelle che verranno eventualmente impartite dal Fondo.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 6.1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.
- 6.2. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.
- 6.3. Il Fondo è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale dell'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o UniEmens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nel servizio al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Art. 7 - PAGAMENTO E FATTURAZIONE

- 7.1. La fatturazione dei compensi avverrà trimestralmente previa produzione di Rapporti con descrizione dettagliata delle attività effettuate e del tempo impiegato per realizzarle, sottoscritti da entrambe le Parti.



7.2. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

7.3. La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu

Il Fondo non è in possesso di codice univoco.

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara (CIG).

7.4. Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario in conformità a quanto previsto nel D. M. dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 [*Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*].

7.5. Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari *ex lege* n. 136 del 13.08.2010.

Art. 8 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

8.1. In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.

8.2. Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso potrà risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

9.1. Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 10 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

10.1. In considerazione della natura del servizio, il subappalto non è consentito.

10.2. Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.



Art. 11 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 11.1.** Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 1671 del codice civile, in qualunque momento dell'esecuzione.
- 11.2.** FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:
- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
 - perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
 - ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
 - accertamento del difetto dei requisiti richiesti;
 - mancato rispetto dei termini di esecuzione del servizio con ritardo superiore a 10 giorni;
 - violazione delle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 del presente contratto;
 - in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
- 11.3.** La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Appaltatore a mezzo pec.
- 11.4.** In caso di accertamento del difetto dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà alla risoluzione del contratto e, in tale ipotesi, il Fondo provvederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla risoluzione stessa e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA nonché all'incameramento della cauzione definitiva.
- 11.5.** In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Appaltatore, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, ove prestata, a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.
- 11.6.** L'Appaltatore non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 12 - TERMINI E LORO COMPUTO

- 12.1.** I termini indicati nel presente contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Appaltatore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i ter-



mini stessi.

12.2. I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 13 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

13.1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- per FBA: _____@_____;
- per l'Appaltatore: _____@_____.

13.2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Appaltatore o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata. La società/professionista, a tal fine, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, non trasmesse a mezzo pec, al seguente indirizzo:

_____.

13.3. Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

13.4. La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

14.1. Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

14.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

14.3. L'Appaltatore accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola.

14.4. L'Appaltatore riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transa-



zioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 15 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

15.1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario nello svolgimento del servizio sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

ART. 16 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)

16.1. La Società/professionista è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. La società/professionista con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

16.2. La Società/professionista si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e che costituiscono parte integrante del contratto. La Società/professionista è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La Società/professionista manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

16.3. Qualora la Società/professionista, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.



- 16.4. La Società/professionista si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.
- 16.5. La Società/professionista si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

ART. 17 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

- 17.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 17.2. Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. n. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.
- 17.3. Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui agli artt. 206 e 208 D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle di cui agli artt. 206 e 208 D. Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la commissione in arbitri.
- 17.4. Il presente Contratto è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. __ pagine.

Data, timbro e firma (per esteso)

Data, timbro e firma (per esteso)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: art. 8 - Inadempienze e penalità; art. 9 - Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore; art. 11 - Recesso anticipato e risoluzione del contratto; art. 16 - Osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (D. Lgs. n. 231/01); art. 17 - Norme finali e foro competente di Roma per le controversie.

Data, timbro e firma (per esteso)

Data, timbro e firma (per esteso)

